

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 14 GIUGNO 2016

n. 68



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n.676

Cont. n. 1314/15/SH – TAR sez. di Lecce. Ricorso ex art.702-bis c.p.c. E.V. c/ Regione Puglia, B.di N. e ASL -LE a seguito ricorso n.9815/16 Giudice di Pace di Gallipoli. Non costituzione in giudizio..... 27149

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n.677

Cont.524/15/CE. Regione Puglia c/ Provincia di Lecce. Tar Puglia sede di Lecce. Impugnazione. Ratifica nomina legale esterno avv. Daniela Anna Ponzo..... 27150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n.678

Cont. n. 659/14/SC. Regione Puglia-Comunità Montana della Murgia Barese c/ G.I.T. Corte di Appello di Bari. Impugnazione sentenza n. 887/2014 resa dal Tribunale di Trani –Sez. dist. di Ruvo di Puglia. Ratifica incarico difensivo Avv. Vito Petrarota, legale esterno..... 27152

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n.679

Cont. n. 306/15/SC. Regione Puglia c/ G.A.. Espropriazione immobiliare. Ratifica incarico difensivo Avv. Michele Cuomo, legale esterno..... 27154

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 680

Cont. n. 912/93/CA – Corte di Cassazione C.M. c/ Regione Puglia – Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Annalisa Agostinacchio, legale esterno..... 27156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 681

Cont. riuniti n. 1617/00/C-DL, n. 4029/00/C-DL, n. 770/11/DL. I. S.P.A. C/ Regione Puglia. Corte d'Appello di Bari. proposizione appello avverso sentenza n. 3199/2015 Tribunale civile di Bari. costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Mario Spinelli, legale esterno..... 27158

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 682

Cont. n. 375/16/CA – TAR LAZIO C.V.V.P. e N.D. Impresa individuale. c/ Regione Puglia e Ministero Politiche Agricole. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Sabino Persichella, legale esterno..... 27161

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 683

Cont. n. 262/15/GA. Dott.ssa O.M. c/Regione Puglia. Consiglio di Stato. Impugnazione Sent. 724/2015 resa dal Tar Bari. Ratifica incarico difensivo Avv. Sabino Persichella, legale esterno..... 27163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 684

Cont. n. 3155/97/FR. Regione Puglia c/ Q.M. + 15 (Co.se.co). Corte di Appello di Bari. Ricorso ex art. 303 c.p.c. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Angela Visciani , legale esterno..... 27166

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 685

Cont. n. 1257/13/L – Consiglio di Stato. Regione Puglia c/ M. srl – costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1263/2015 resa dal TAR Puglia –BARI-. Ratifica incarico difensivo, Avv. Ada Matteo, legale esterno..... 27168

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 699
Cont. n. 393/11/BU TAR –Puglia -Bari – I.M./Comune di M. - Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv.to Anna Bucci, legale interno. 27170
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 700
Cont. n.375/11/BU TAR -Puglia -Bari- D.R./Comune di M. - Re-gione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv.to Anna Bucci, legale interno. 27171
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 701
Cont. n.7/11/BU TAR –Puglia -Bari – P.G. ed altri/Comune di M.- Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv.to Anna Bucci, legale interno. 27172
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 708
Cont. n. 277/13/SC – Corte di Appello. Regione Puglia c/ M.L.M. + altri – Proposizione appello avverso la sentenza n. 1384/2016 resa dal Tribunale di Bari. Ratifica incarico difensivo, Avv. Emmanuele Virgintino, legale esterno. 27173
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 712
Cont. n. 403/16/FR. TAR Puglia –Sez. Lecce-. Provincia di L. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno. 27174
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 715
Cont. 260/15/RO. Consiglio di Stato. Federfarma B.A.T.+ altri c/ Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all’avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni. 27177
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 716
Cont. 1458/13/RO e 256/15/RO. Consiglio di Stato. Federfarma T. c/ Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all’avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni. 27179
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 717
Cont. 240/15/DL. Consiglio di Stato. Dott. G. D. + altri c/ Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all’avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni. 27181
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 718
Cont. 258/15/RO. Consiglio di Stato. Federfarma B. + altri c/ Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all’avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni. 27183
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 719
Cont. 0084/14/RO. Consiglio di Stato. Federfarma L. + 2 c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all’avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni. 27185
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 730
Cont. n.419/15/BU Consiglio di Stato -Roma- C.E.L./ Regione Puglia. Proposizione appello avverso la sentenza n.3351/2015 del TAR - Lecce. Ratifica incarico difensivo avv.to Anna Bucci, legale interno. 27187

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n.676

Cont. n. 1314/15/SH – TAR sez. di Lecce. Ricorso ex art.702-bis c.p.c. E.V. c/ Regione Puglia, B.di N. e ASL-LE a seguito ricorso n.9815/16 Giudice di Pace di Gallipoli. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'avvocato Regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione per *riassunzione di causa davanti al Giudice di Pace di Gallipoli ritenuto competente ex art.50* notificato alla Regione Puglia il 24.03.2016 afferente il ricorso ex art. n.702-bis di pagamento-procedimento R.G. n. 4668/15, l'avv. Alessandra De Matteis, in qualità di rappresentate e difensore della Sig.ra E.V. vedova del Sig. S.C., chiede ai sensi della Legge Regionale n.25/96 il pagamento della somma di € 3.285,23 oltre agli interessi legali dal dì del dovuto e fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi, a titolo rimborso spese in qualità di accompagnatrice del paziente
- coniuge deceduto il 07/03/2013;
- con nota prot. 151/2016 n.1100, allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, la Sezione Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Amministrazione Regionale non ha ravvisato l'opportunità di una costituzione in giudizio, in quanto trattasi di questione di competenza della ASL LE, nello specifico di rimborso spese sostenute per attività di trapianto disciplinate dalla L.R. n.25/1996;
- l'Avvocatura regionale, condividendo le ragioni della Sezione Org. Ass. Osp. e Spec., ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n.118/2011 e s. m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Gallipoli (n. R.G. 4668/15), per le motivazioni illustrate in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n.677

Cont. 524/15/CE. Regione Puglia c/ Provincia di Lecce. Tar Puglia sede di Lecce. Impugnazione. Ratifica nomina legale esterno avv. Daniela Anna Ponzo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- con ricorso spedito per la notifica in data 23 aprile 2015 la Provincia di Lecce ha impugnato la nota prot. n. 583 del 10.02.2015 del Servizio Energie Rinnovabili con la quale viene disposto che la Provincia di Lecce subentri nella gestione delle relative attività in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per il territorio comunale di Lecce
- alla luce dell'importanza delle questioni trattate, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di resistere al suddetto ricorso;
- Tutto ciò premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa Puglia all'avv. Daniela Anna Ponzo, nata ad Acquarica del Capo il 10/08/1969 con studio in Lecce, in via Michelangelo Schipa n.35 codice fiscale PNZDLN69M50A042N;

È necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 6.300,00 oltre CAP (€252,00) e IVA (€1.441,44); il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: Indeterminabile

SETTORE DI SPESA: Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL O.LGS. N. 118/2011 E SS.MM E II.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 7.993,44 (IVA e CAP inclusi) e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.398,03 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e

dall'Avvocato Coordinatore dell' Avvocatura
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere al ricorso notificato dalla provincia di Lecce, a mezzo dell'avv. Daniela Anna Ponzio;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n.678

Cont. n. 659/14/SC. Regione Puglia-Comunità Montana della Murgia Barese c/ G.I.T. Corte di Appello di Bari. Impugnazione sentenza n. 887/2014 resa dal Tribunale di Trani –Sez. dist. di Ruvo di Puglia. Ratifica incarico difensivo Avv. Vito Petrarota, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale responsabile della disamina e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con decreto ingiuntivo n. 264/2009 emesso dal Tribunale di Trani -Sez. dist. di Ruvo di Puglia in data 15.9.2009 la G.I.T. ingiungeva il pagamento della somma di € 61.470,40, oltre interessi e spese, per aver eseguito l'aggiornamento relativo agli anni 2007,2008 e 2009 del Sistema Informativo Territoriale (cd S.I.T.) dei sei comuni aderenti alla Comunità Montana Murgia Barese Nord/Ovest (in liquidazione);
- Avverso il predetto decreto la Comunità Montana spiegava opposizione chiedendone in via principale la revoca; in subordine chiedeva l'accertamento dell'obbligo dei sei comuni al pagamento della somma richiesta in virtù del protocollo d'intesa del 12.3.2002;
- a seguito della richiesta dell'opponente il Giudice autorizzava la chiamata in garanzia dei Comuni aderenti alla Comunità Montana.
- con sentenza n. 887/2014 il Giudice del Tribunale di Trani - sez. distaccata di Ruvo di Puglia - accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 264/2009; dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda spiegata dall'opponente nei confronti dei terzi in garanzia; condannava la società opposta alla rifusione delle spese processuali in favore della Comunità Montana; compensava per metà le spese sostenute dall'opponente e dai Comuni terzi chiamati in garanzia; infine, condannava l'Ente al pagamento della metà delle spese processuali in favore dei Comuni chiamati in causa;
- l'Avv. Vito Petrarota, legale esterno officiato dalla Comunità Montana per la difesa e rappresentanza nel giudizio de quo, trasmetteva in data 3.6.2014 un parere - allegato privacy alla presente proposta di deliberazione - in ordine alla opportunità di impugnare il capo della prefata sentenza relativo alla condanna dell'Ente al pagamento delle spese processuali, rilevando che la chiamata in garanzia (sulla quale il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione), era stata formulata in via subordinata nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale di pagamento;
- con successiva nota dell'11/6/2014 - allegato privacy - il Commissario Liquidatore Unico della Comunità Montana della Murgia Barese, condividendo il parere già espresso dal Professionista, comunicava all'Avvocatura regionale l'interesse dell'Ente ad impugnare il capo della sentenza come innanzi indicato.
- Pertanto ritenuto necessario tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il Presidente della G.R. pro tempore in data 19/6/2014, ha conferito il mandato difensivo per ragioni di urgenza e continuità defensionale, salva ratifica, all'Avv. Vito Petrarota, legale esterno.
- Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R n. 18/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 9.364,40 , comprensivo di IVA, CPA e spese, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: € 61.470,00; Sezione di spesa: Enti Locali).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. “.118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 9.364,40, comprensiva di IVA, CPA e spese, è così composta e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 6.750,00 onorari, € 270,00 cpa, € 1.544,40 IVA, € 800,00 per spese. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.569,32, IVA e CAP inclusi, oltre le spese pari a € 800,00 per un totale di € 3.369,32.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, ora per allora, l'operato del Presidente della Giunta Regionale p.t. e, pertanto, di conferire l'incarico difensivo all'avv. Vito Petrarota, legale esterno, al fine di proporre impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso il capo della sentenza n. 887/2014 resa dal Tribunale di Trani - sez. dist. di Ruvo di Puglia - che ha disposto la condanna alle spese in favore dei Comuni chiamati in garanzia;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n.679

Cont. n. 306/15/SC. Regione Puglia c/ G.A.. Espropriazione immobiliare. Ratifica incarico difensivo Avv. Michele Cuomo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- A seguito della revoca del premio di primo insediamento disposta con deliberazione del Dirigente Responsabile dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Taranto n. 58/1999 In data 19.9.2000 nei confronti della sig.ra G.A., l'Ufficio Coordinamento Puglia Meridionale della Regione Puglia notificava il provvedimento n. prot. n. 3907 con il quale ingiungeva il pagamento della somma di € 10.269,81;
- la G.A. proponeva ricorso in opposizione, ex art. 3 R.D. 14.4.1910 n. 639, avverso il citato provvedimento dinanzi al Tribunale di Taranto (R.G. n. 2075/2000);
- con sentenza n. 1598/2005 il Giudice del Tribunale di Taranto, dott. Diotaiuti, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 2.705,24 oltre oneri di legge;
- a seguito della procedura esecutiva azionata dall'Amministrazione regionale per il recupero delle somme innanzi indicate, la sig.ra G.A. in data 28.3.2011 proponeva una definizione transattiva della vicenda, autorizzata con successiva DGR n. 2330 del 24/10/2011;
- tuttavia la debitrice ha provveduto ad eseguire solo due versamenti rispettivamente di € 2.000,00 del 25/7/2013 e di € 1.500,00 del 27/5/2014 nonché al pagamento delle spese processuali liquidate nella predetta sentenza del Tribunale di Taranto, disattendendo, quindi, gli impegni assunti con la ridetta transazione.
- Vista la nota n. prot. AOO_4343 del 18.2.2015 dell'Ufficio Coordinamento Puglia Meridionale e ritenuto necessario ed opportuno provvedere al recupero della rimanente somma pari ad € 9.448,29 comprensiva della sorte capitale, interessi maturati fino alla notifica dell'atto di precetto n. prot. 30515 del 15.12.2014, il Presidente della G.R. in data 11/3/2015 ha conferito il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salva ratifica, all'Avv. Michele Cuomo, legale esterno in ragione dell'ingente carico di lavoro cui sono gravati gli Avvocati interni, con studio in Taranto alla via Pisanelli, 26.
- Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n. 18/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 1.134,44, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: € 9.448,29; Settore di spesa: Contenzioso Amministrativo).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.134,44, IVA e CPA incluso, è così composta e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 675,00 onorari, € 27,00 cpa, € 154,44 IVA, € 278,00 per spese. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 256,93, IVA e CAP inclusi, oltre le spese pari a € 278,00 per un totale di € 534,93.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di conferire l'incarico difensivo all'avv. Michele Cuomo, legale esterno, al fine di promuovere il pignoramento immobiliare per il recupero della somma di € 9.448,29 oltre interessi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 680

Cont. n. 912/93/CA – Corte di Cassazione C.M. c/ Regione Puglia – Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Annalisa Agostinacchio, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- a seguito del ricorso del Prof. C. il Tribunale di Foggia emetteva decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di C. per la somma di € 785.255.824 a titolo di competenze professionali relative all'incarico conferito dalla Giunta Municipale e finalizzato alla verifica dei danni, alla delimitazione delle zone colpite, all'istruzione delle pratiche attinenti alle conseguenze patite dagli agricoltori per la siccità delle annate agrarie 1981/82 e 1982/83. Il suddetto incarico veniva rilasciato in virtù della L.R. n. 19 dell'11.4.79, con la quale si devolvevano ai Comuni e alle Province le funzioni di cui alla L. n. 364/1970 e s.m.i. concernenti gli interventi necessari per fronteggiare i danni causati da eccezionali avversità atmosferiche.
- Nel giudizio di opposizione al prefato decreto ingiuntivo proposto dal Comune di C, l'opposto chiedeva la chiamata in causa della Provincia di F. e della Regione Puglia atteso che quest'ultima *"era tenuta a fornire le somme per i contributi e per le spese di servizio e che la Provincia era obbligata a fare da tramite tra Regione e Comune"*.
- Disposta la chiamata in causa della Regione e della Provincia ritualmente costituite in giudizio, il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2397/2001 revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando il Comune e la Provincia, con vincolo solidale, al pagamento della minore somma pari a €211.893.479.
- Avverso la citata sentenza proponevano autonomo appello sia il Prof. C. sia la Provincia di F. L'Amministrazione regionale si costituiva solo nel giudizio di Appello proposto dalla Provincia, chiedendo la conferma della sentenza di I grado e, in subordine, nel caso in cui venisse riconosciuta la sua legittimazione passiva, dichiararsi che la sua responsabilità fosse limitata solo nella misura in cui si fosse avverata la condizione della esigibilità del credito del prof. C. e solo per la somma già corrisposta.
- Riuniti i giudizi, con sentenza n. 1227/2005 la II sez. della Corte di Appello di Bari accoglieva le istanze della Provincia dichiarando la carenza di legittimazione processuale passiva sia dell'appellante sia della Regione liquidando, inoltre, in favore degli Enti le spese del doppio grado di giudizio; rigettava gli appelli incidentali del Comune di C. condannandolo al pagamento in favore del Prof. C. della somma di € 228.690,22.
- Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Bari il Comune di C. proponeva ricorso per Cassazione deciso con sentenza n. 28006/2013; la Suprema Corte cassava la sentenza e rinviava alla Corte di Appello in diversa composizione.
- Il Comune di C. riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c. citando la Regione Puglia, la Provincia di Foggia e gli eredi del Prof. C.
- La Corte di Appello di rinvio con sentenza n. 41/2016 riconosceva che il Comune di C. non era tenuto a pagare al C. somme ulteriori rispetto a quella di € 41.332.111 già corrisposta ante causam; condannava gli eredi del C. a restituire al comune di Cerignola gli importi percepiti in esecuzione della sentenza cassata, ammontanti a € 219.958,54.
- Con ricorso notificato il 6.4.2016 al Professionista officiato dall'Amministrazione regionale per la difesa nel giudizio di rinvio, Avv. Annalisa Agostinacchio, il sig. C.M. ha impugnato la sentenza n. 41/2016 chiedendone la cassazione e, quindi, la condanna della Regione Puglia e del Comune in solido e in concorso tra loro al pagamento della somma di € 219.958,54 in favore degli eredi del Prof. C..
- Con raccomandata a mano del 7.4.2016 l'Avv. Agostinacchio, allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, atteso l'esito favorevole del giudizio di Appello, comunicava la necessità per l'Ente regionale di costituirsi anche nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione.
- In ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio e dell'imminenza del termine per la costituzione in giudizio, il Presidente della G.R. con provvedimento dell'8.4.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza e continuità defensionale, salva ratifica, all'Avv. Annalisa Agostinacchio, del

libero foro, con studio in Bari al C.so Mazzini 134/b;

- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Annalisa Agostinacchio alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012, per un importo predefinito pari a € 11.561,30, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;

(Valore della causa: determinato € 219.958,54; Settore di spesa: Agricoltura).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 11.561,30, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 9.112,00 a titolo di onorario; € 364,48 cpa; € 2.084,82 iva. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 3.468,39, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 -comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 41/2016 resa dalla Corte di Appello di Bari, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Annalisa Agostinacchio, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 681

Cont. riuniti n. 1617/00/C-DL, n. 4029/00/C-DL, n. 770/11/DL. I. S.p.A. C/ Regione Puglia. Corte d'Appello di Bari. proposizione appello avverso sentenza n. 3199/2015 Tribunale civile di Bari. costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Mario Spinelli, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con deliberazione di Giunta n. 3974 del 9.6.86, la Regione Puglia aggiudicava all'impresa I. S.p.A., la concessione relativa, tra l'altro, alla costruzione e all'avviamento di un Centro Pilota per il Turismo in Vieste, località Baia dei Campi, sulla base del progetto-offerta dalla stessa presentato;
- in data 13.7.89, a finanziamento ottenuto, veniva stipulata la relativa Convenzione tra la Regione Puglia e la predetta Società, in proprio ed in qualità di capogruppo e mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), con termine per l'ultimazione dei lavori fissato in due anni;
- nel corso della realizzazione dell'opera interveniva la sottoscrizione *inter partes* di tre atti aggiuntivi (17.07.1991) 9.06.1992 e 7.4.1995), con l'incremento finale dell'importo a L. 47.513.889.959;
- espletati i lavori del Centro Pilota di Vieste, il 16.8.95 la Concessionaria sottoscriveva il registro di contabilità, confermando sei riserve, per la cui risoluzione proponeva domanda di arbitrato. Il lodo deliberato il 30.1.98 veniva poi dichiarato nullo con sentenza della Corte d'Appello di Bari 28.3.2000, passata in giudicato, di seguito all'intervenuto rigetto del gravame proposto da I. S.p.A., con sentenza del Supremo Collegio del 24.2.2004 n.3620;
- nelle more, l'I. S.p.A. aveva incassato la somma di L.10.967.533.000 grazie all'intervenuta messa in esecuzione del lodo e, per l'effetto, la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Spinelli, del foro di Bari, giusta delibera di G.R. n. 2897/2011, con ricorso del 23.4.2001, chiedeva al Tribunale di Bari ingiunzione in danno della controparte per la restituzione di detta somma, oltre accessori;
- il Tribunale di Bari, con D.I. del 30.5.01, concedeva la richiesta ingiunzione, autorizzandone la provvisoria esecuzione, alla quale la Società debitrice proponeva opposizione (R.G. 4093/2001);
- nel frattempo, non avendo la Concessionaria ottemperato alle prescrizioni di cui al certificato 11.6.99 della Commissione di Collaudo, la Regione Puglia, con citazione 8.6.2004 conveniva la I. S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bari (RG 6878/04), per ivi sentire accogliere, tra l'altro, la domanda di ripetizione della somma indebitamente pagata, pari ad € 1.608.793.80, in ragione delle detrazioni operate dalla Commissione di Collaudo, nonché quella ulteriore di condanna ad adempiere agli obblighi di acquisizione delle autorizzazioni, pareri, permessi, nulla osta, concessione ecc., con il risarcimento dei danni subiti a causa di tali inadempimenti;
- in entrambi i giudizi, la Società I. S.p.A. contestava le domande della Regione, al cui accoglimento si opponeva, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale, per il risarcimento del danno;
- con nota del 9.05.2008, il Settore Demanio e Patrimonio comunicava alla I. S.p.A. che in data 24.1.2008, con apposito atto notarile, era stata acquisita alla proprietà regionale un'ultima porzione del terreno in cui si sviluppava il Centro Pilota di Vieste, sicché nulla più ostava, come diversamente eccepito dalla Società, al completamento dell'iter amministrativo preordinato all'ottenimento dell'agibilità del comprensorio;
- la I. S. p. A. lasciava priva di riscontro tale missiva;
- per superare tale inerzia e lo stato di abbandono del bene, la Regione, con raccomandata A/R dell'8.7.2011, chiedeva alla I. S.p.A. di procedere alla consegna del Centro Pilota di Vieste, che veniva effettuata il 26.7.2011, come risulta dal verbale di inizio operazioni di pari data;
- la Regione, con citazione 17.7.2012, conveniva la I. S.p.A. dinanzi al Tribunale di Bari per ivi sentire condannare la convenuta al risarcimento di ulteriori danni, riscontrati al momento della ricognizione dell'immobile, da quantificarsi in corso di causa, ove occorra, anche in via equitativa;
- anche in tal caso, costituendosi in giudizio, la Società appaltatrice riproponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento di pretesi danni;

Riassumendo, innanzi al Tribunale di Bari venivano instaurati tre distinti giudizi tra I. S.p.A. e Regione Pug-

lia, e precisamente:

- a) R.G. n. 4093/01: giudizio di opposizione proposto da I. S.p.A. avverso il D.I. emesso dal Tribunale di Bari per la restituzione della somma di € 5.664.258,08, oltre interessi, pagata dalla Regione Puglia in esecuzione del lodo annullato dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n.289/2000, confermata dalla Corte di Cassazione con pronuncia n.3620/04. Con l'avversa opposizione veniva avanzata domanda riconvenzionale di risarcimento di pretesi danni;
- b) R.G. n. 6878/04: giudizio azionato dalla Regione Puglia (avente ad oggetto domanda di risarcimento danni, quantificati in € 1.608.693,80, per le causali evidenziate in sede di collaudo; giudizio, questo, nel quale la convenuta ha riproposto la medesima domanda riconvenzionale di danni;
- c) R.G. n. 9663/12: giudizio proposto dalla Regione Puglia per il risarcimento degli ulteriori danni causati dalla società appaltatrice che, a sua volta, ha ulteriormente riformulato la stessa domanda riconvenzionale;
- le tre cause sono state riunite ed il Tribunale Civile di Bari, con sentenza del 30.05.2015 n. 3199, pubblicata il 13.07.2015, così provvedeva:

"1) accoglie le domande della Regione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto e dichiara parzialmente compensata la somma di € 2.564.258,08, oltre interessi legali dalla domanda ad oggi, sborsata dalla Regione, con quanto oggetto di condanna nei successivi capi;

2) dichiara la risoluzione del rapporto contrattuale istituito con la Convenzione rep. n.3123 stipulata in data 13 luglio 1989 e di tutti gli atti alla stessa aggiuntivi per inadempimento della concedente Regione Puglia;

3) per l'effetto, condanna la Regione Puglia al pagamento delle seguenti somme:

- saldo dello stato finale lavori, al lordo di interessi e rivalutazione al 31.3.2008, pari ad € 2.262.006,30, oltre interessi legali successivi fino al saldo;

- spese di progettazione del centro di Otranto, pari a € 283.318,36 oltre interessi dovuti, pari ad € 279.014,25 al 27.10.1998 ed oltre interessi legali successivi fino al saldo;

- mancato utile per centro di Otranto, pari a € 1.052.784,18 rivalutate al 27.10.1998, oltre ad interessi pari a € 752.204,29, sempre alla stessa data, ed oltre interessi legali successivi fino al saldo;

4) condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 40.000,00 per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP;

5) pone le spese di CTU definitivamente a carico della Regione".

In virtù dei pareri professionali resi dall'Avv. Mario Spinelli, acquisiti agli atti dell'Avvocatura Regionale, si è ravvisata la necessità di proporre appello avverso la sentenza innanzi citata n. 3199/2015 resa dal Tribunale di Bari il 30.05.2015, pubblicata il 13.07.2015, affidando il relativo incarico difensivo, per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva, all'Avv. Mario Spinelli, del Foro dei Bari, già officiato nel procedimento di primo grado e nei predetti giudizi riuniti;

- tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 08.02.2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Mario Spinelli, del Foro di Bari, al fine di proporre appello avverso la Sentenza n. 3199/2015 resa dal Tribunale Civile di Bari.

È necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 48.303,22=comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 26.175.466,28 (valore derivante dalla riunione dei seguenti tre giudizi 1) R.G. n. 4093/01 (Cont. 1617/00/C), del valore di € 16.563.477,87; 2) R.G. 6878/04 (Cont. 4029/00/C), del valore di € 1.608.727,03; 3) R.G. 9663/12, (Cont. 770/11/DL), del valore di € 8.003.261,38)

SETTORE DI SPESA: Sezione Lavori Pubblici

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 ESS.MM E II.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, e relativa al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa al legale esterno, come determinata nella proposta di conferimento incarico, trasmessa tramite mail all'Avv. Mario Spinelli, e confermata con lo stesso mezzo dal professionista officiato, pari ad € 48.303,22= comprensivo di IVA e CPA (di cui € 38.070,00 per compenso professionale, € 1.522,80 per CPA, € 8.710,42 per IVA), sarà finanziata con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Macroaggregato 3 del cap. 1312;

- l'acconto da corrispondere all'Avv. Mario Spinelli, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, pari ad € 14.490,96= comprensivo di IVA e CPA. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;
- al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Tale compenso, così come convenzionalmente concordato, sostanzialmente coincidente con il compenso stabilito a favore dell'avv. Mario Spinelli per il primo grado di uno solo dei giudizi riuniti (R.G. 9663/12), decisi con la precitata Sentenza n. 3199/2015 del Tribunale di Bari, oggetto di impugnazione.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, proporre appello avverso la Sentenza n. 3199/2015 resa dal Tribunale Civile di Bari;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Mario Spinelli del Foro di Bari;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 682

Cont. n. 375/16/CA – TAR LAZIO C.V.V.P. e N.D. Impresa individuale. c/ Regione Puglia e Ministero Politiche Agricole. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Sabino Persichella, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso e contestuale istanza di riunione al ric. 11453/15 di R.G. ritualmente notificato alla Regione Puglia il 6.4.2016, il C.V.V.P. e l'Impresa individuale N.D., meglio individuati nell'allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, hanno adito il TAR Lazio per sentire dichiarare l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti di seguito indicati:
 - a) Determinazione dirigenziale Settore Agricoltura n. 9 del 27.1.2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 11 del 4.2.2016 avente ad oggetto *"Decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/789/UE del 18.5.2015. Decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/2417/UE del 17.12.2015. Approvazione del protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere Vitis, da movimentare all'interno e all'esterno delle zone delimitate"*;
 - b) Determina dirigenziale Settore Agricoltura n. 23 del 12.2.2016, pubblicata sul BURP n. 16 del 18.2.2016, avente ad oggetto *"Aggiornamento delle aree delimitate"*;
 - c) articolo unico, n. 5, lettera a) e b) del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 18.2.2016, pubblicato in G.U. del 26.2.2016 serie gen. n. 47, di *"modifica del decreto 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la prevenzione il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica Italiana"*. I ricorrenti hanno chiesto, altresì, il risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione *"dapprima del divieto di movimentazione e quindi dell'obbligo di previo trattamento termoterapico del materiale di moltiplicazione della vite a riposo vegetativo"*;
- in particolare con i provvedimenti impugnati dai ricorrenti, l'Amministrazione regionale ha approvato, conformemente a quanto disposto nel paragrafo 4 bis della Decisione 2015/2417/UE, il protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere Vitis che disciplina nel dettaglio tutti gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore a partire dall'autorizzazione degli impianti, alla loro entrata in funzione, alle modalità di esercizio, agli accorgimenti da rispettare a valle del trattamento per rendere riconoscibili le piante trattate;
- con la successiva Determina n. 23 del 12.2.2016, pure oggetto di impugnazione, la Regione Puglia ha aggiornate le aree delimitate, includendovi oltre all'intera Provincia di Lecce anche altre zone della provincia di Brindisi e Taranto;
- la Sezione Agricoltura con propria nota del 21.4.2016, riservandosi di produrre la relazione sui fatti di causa e la relativa documentazione, ha comunicato all'Avvocatura le necessità di costituirsi nel giudizio *de quo*;
- In ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio e dell'imminenza del termine per la costituzione in giudizio a seguito di richiesta della sospensiva dei provvedimenti *ex adverso* impugnati, il Presidente della G.R. con atto del 26.4.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Sabino Persichella, del libero foro, già difensore dell'Ente nei precedenti analoghi giudizi relativi alla vicenda Xylella;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Sabino Persichella alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012 e 2697/2012 per un importo predefinito pari a € 6.892,12, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;
- in particolare l'Avv. Persichella ha accettato di accordare all'Amministrazione una quantificazione del compenso professionale, pattiziamente determinato, che tiene conto dei parametri di maggior favore per la Regione, prevedendo una decurtazione del 20% sul compenso di cui alla finca relativa ai giudizi di valore indeterminabile di particolare interesse;

(Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Agricoltura).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 6.892,12, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 5.432,00 a titolo di onorario; € 217,28 cpa; € 1.242,84 iva. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 2.067,63, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore , sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della LR. n. 7/97, art. 4 —comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi al TAR LAZIO, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Sabino Persichella, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 683

Cont. n. 262/15/GA. Dott.ssa O.M. c/Regione Puglia. Consiglio di Stato. Impugnazione Sent. 724/2015 resa dal Tar Bari. Ratifica incarico difensivo Avv. Sabino Persichella, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina, dal responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia, la Dott.ssa M.O. ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari, per ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia:
 - a) della Determina Dirigenziale n. 778 di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice della selezione svolta a seguito di avviso pubblico per il conferimento di n. 32 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni di supporto all'Autorità di Gestione, ai Responsabili di Asse e ai Responsabili di Misura del PSR Puglia 2007/2013, nella parte in cui determina di approvare la graduatoria relativa al profilo E, e di dichiarare vincitori i candidati indicati in relazione al profilo E, escludendo, dai vincitori, la ricorrente;
 - b) di tutti gli atti di cui ai verbali della Commissione esaminatrice del Concorso suddetto, dai quali la ricorrente risulta attributaria di un numero di punteggi inferiore, a suo dire, rispetto a quello spettante;
 - c) del silenzio serbato sia sul ricorso amministrativo sia sulla domanda di accesso ai documenti;
 - d) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

La predetta ricorrente notificava, altresì, ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento:

- dei provvedimenti di cui al verbale n. 6 del 9.3.2015, con allegata graduatoria rettificata, con il quale è stato esternato un ulteriore criterio di valutazione dei titoli, e sono stati confermati sia il punteggio pari a 15, per ulteriori periodi di attività lavorativa, sia il punteggio pari a 1, per gli aspetti che avvalorano la professionalità e l'esperienza del candidato;
- dei provvedimenti di cui al verbale n. 7 del 20.03.2014 della Commissione, con i quali sono stati detratti 2 punti dal punteggio di iscrizione della ricorrente nella graduatoria.
- La Regione Puglia si costituiva nel prefato giudizio per mezzo dell'Avv. Sabino Persichella, legale esterno.
- Con sentenza n. 724/2015 del 23.04.2015, depositata in Cancelleria il 14.05.2015, il Tar Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul predetto ricorso, lo accoglieva in parte e, per l'effetto, annullava:
 - il verbale n. 6 del 9.3.2015 della Commissione, nella parte in cui affermava che il punteggio, già stabilito per la valutazione dell'attività lavorativa ulteriore, è stato attribuito in misura pari a 2,50 punti per ogni trimestre di prestazioni lavorative afferenti ad attività relative allo Sviluppo Rurale e ai Settori produttivi primari, e in misura pari a 1,25 punti per prestazioni lavorative diverse;
 - la graduatoria rettificata, allegata al verbale del 9.3.2015, nella parte in cui attribuisce 15 punti per attività lavorativa aggiuntiva, oltre il requisito minimo dei 12 mesi, ai candidati M.A. e C.N.;
- condannava la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio.
- Stante la necessità di tutelare le ragioni dell'Amministrazione Regionale, con nota Prot. AOO_024/10534 del 20.07.2015, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ha rappresentato l'opportunità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della Sentenza n. 724/2015.
- Tutto ciò premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Sabino Persichella, del foro di Bari, già officiato nel primo grado del prefato giudizio, al fine di impugnare la predetta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.

È necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 3.996,72= comprensivo di IVA e CAP, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: Indeterminabile

SETTORE DI SPESA: Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente — Sezione Alimentazione

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM E II.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, e relativa al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa al legale esterno, come determinata nella proposta di conferimento incarico, pari ad € 3.996,72= comprensivo di IVA e CPA (di cui € 3.150,00 per compenso professionale, € 126,00 per CPA, € 720,72 per IVA), sarà finanziata con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Macroaggregato 3 del cap. 1312;

- l'acconto da corrispondere all'Avv. Sabino Persichella, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,02= comprensivo di IVA e CPA. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;
- al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, proporre appello avverso la Sentenza n. 724/2015 resa dal Tar Bari;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'Avv. Sabino Persichella del Foro di Bari;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 684

Cont. n. 3155/97/FR. Regione Puglia c/ Q.M. + 15 (Co.se.co). Corte di Appello di Bari. Ricorso ex art. 303 c.p.c. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo Avv. Angela Visciani , legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con atto di citazione del 29.10.1998 la Regione Puglia, a mezzo dell'Avv. Angela Visciani giusta D.G.R. n. 3265/98 - legale esterno -, conveniva in giudizio la Co.se.co. nonché i fideiussori Q.M., I.D., S.C., M.F., N.L., S.C., S.S., S.A., T.L., M.M. D.C. S.A., P.G., F.G., T.S. e C.L. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“accertata, ove occorresse, la legittimità della revoca dei contributi in conto capitale e in conto interessi concessi in favore della Co.se.co, condannare tutti i convenuti, in solidarietà passiva tra loro al pagamento di € 664.,602,56 (€ 1.286.850.000), oltre interessi dalla data della delibera di revoca, o in subordine dalla richiesta di restituzione delle somme dal 10.01.1998, oltre interessi”*;
- l'Amministrazione regionale premetteva in fatto che con DGR 7316/1989 aveva concesso un contributo in conto capitale di € 664.,602,56 (€ 1.286.850.000) alla Co.se.co per la costruzione di un impianto ortofrutticolo sito alla S.S. 93 in Loconia, prescrivendo, altresì il divieto per 10 anni di vendita e/o mutamento della destinazione dei fabbricati ammessi al contributo; con due atti di fideiussione rispettivamente del 7.7.1992 e del 3.5.1995 veniva presentata fideiussione personale a garanzia delle obbligazioni da parte dei sig.ri Q.M., I.D., S.C., M.F., N.L., S.C., S.S., S.A., T.L., M.M. D.C. S.A., P.G., F.G., T.S. e C.L.; in data 8.8.1997 il liquidatore della Cooperativa comunicava la messa in liquidazione deliberata con atto del 30.6.1997; conseguentemente la Regione Puglia revocava i contributi in questione con D.G.R. n. 7113/1997;
- Il G.U., dott.ssa Pasculli, del Tribunale di Bari con sentenza n. 2154/07 dichiarava: *“a) improcedibile l'azione esecutiva svolta dalla Regione Puglia nei confronti della Co.se.co per disposta liquidazione coatta amministrativa; b) condanna i fideiussori in solido alla restituzione in favore della Regione Puglia della somma di € 664.,602,56 “oltre interessi e alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 26.000,00;*
- Con distinti atti rispettivamente del 19.12.2007, 19.2.2008 e 9.9.2008 successivamente riuniti, sig.ri Q.M., I.D., S.C., M.F., N.L., S.C., S.S., S.A., T.L., M.M. D.C. S.A., P.G., F.G., T.S. e C.L, proponevano Appello, con contestuale istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., avverso la sentenza n. 2154/07;
- L'Ente si costituiva nei rispettivi giudizi a mezzo dell'Avv. Angela Visciani;
- All'udienza del 18.12.2015 il procedimento di Appello, rubricato al n. 41/2008 R.G., veniva interrotto a seguito del decesso di uno degli appellanti, sig. T.S.;
- Con ricorso ex art. 303 c.p.c. i sig.ri Q.M. e I.D. hanno riassunto il giudizio n. 41/2008 per sentire accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto di appello;
- Ritenuto necessario ed opportuno costituirsi anche nel giudizio riassunto al fine di proseguire nella fase decisoria la difesa della sentenza resa dal Tribunale di Bari favorevole per l'Amministrazione regionale, il Presidente della G.R. in data 08/04/16 ha conferito il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Angela Visciani, legale esterno, già ritualmente costituita per la Regione nel giudizio di Appello interrotto;
- Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 27.373,43, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato. In particolare l'Avv. Visciani, a fronte dei tre appelli proposti avverso la medesima sentenza poi riuniti e riassunti per la sola fase decisoria, ha accettato il compenso per un unico procedimento aumentato del 40% in virtù del numero delle parti determinando, quindi, un importo di maggior favore per l'Amministrazione pubblica. Al predetto compenso è stato sottratto l'acconto pari a € 5.000,00 già liquidato al Professionista

(Valore della controversia: € 664.602,56; Settore di spesa: Agricoltura).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 27.373,43, IVA e CPA inclusi, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 8.212,02, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio indicato in narrativa pendente innanzi alla Corte di Appello di Bari e, quindi, di conferire incarico difensivo all'avv. Angela Visciani, legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 685

Cont. n. 1257/13/L – Consiglio di Stato. Regione Puglia c/ M. srl – costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1263/2015 resa dal TAR Puglia –BARI-. Ratifica incarico difensivo, Avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con sentenza n. 1263/2015 il TAR Puglia —Bari (R.G. 1337/2013) dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società M. srl per la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno conseguente all'illegitto esercizio di attività amministrativa; l'avversa richiesta trovava il suo fondamento nella sentenza del TAR Puglia n. 458/2013, confermata dal Consiglio di Stato n. 1181/2014, con cui il G.A. aveva annullato la delibera di G.R. n. 516/2009 con la quale la Regione Puglia aveva affidato in housing providing alla I. spa le attività di monitoraggio dell'attuazione del SIPA, nonché la delibera di GR n. 751/2009 con cui l'Ente affidava ulteriori attività sempre alla I. spa.
- il TAR con la sentenza citata, in accoglimento dell'eccezione di inammissibilità per violazione del "*ne bis in idem*" sollevata dal Professionista officiato per la difesa e rappresentanza dell'Ente, Avv. Ada Matteo, rigettava il ricorso;
- con ricorso notificato in rinnovazione il 25.2.2016 al domicilio del difensore officiato, la M. srl ha proposto appello avverso la sentenza n. 1263/2015 chiedendone l'annullamento e/o la riforma e per l'effetto la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno.
- in ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della G.R. con provvedimento dell'8.4.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Ada Matteo, del libero foro, che ha già difeso l'Amministrazione regionale sia nel I grado di giudizio sia negli altri contenziosi contro la medesima società;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all' Avv. Ada Matteo alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012, applicando la tariffa di maggior favore per l'Amministrazione relativa alla tabella del valore indeterminabile —straordinaria importanza, per un importo predefinito pari ad € 14.274,00, comprensivo di IVA e CAP, così come pattuito con il professionista;

(Valore delle cause: indeterminabile-straordinaria importanza; Settore di spesa: Sezione Controlli).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 14.274,00 è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 11.250,00 a titolo di onorario; € 450,00 CPA; € 2.574,00 IVA. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.282,20, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/1/6325 del 25/3/2011).

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinnanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1263/2015 resa dal TAR Puglia —Bari nel giudizio iscritto al n. R.G..1337/2013, e di conferire per ragioni di continuità defensionale il mandato all'Avv. Ada Matteo; legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "Copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura, di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 699

Cont. n. 393/11/BU TAR –Puglia -Bari – I.M./Comune di M. - Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv.to Anna Bucci, legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso iscritto al n. 1261/2011 R.G. il sig. I.M., rappresentato e difeso dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, a seguito di trasposizione dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - ha impugnato il Piano Urbanistico Generale del Comune di M. e le Delibere della Giunta Regionale n.2036/2010 — n.1803/2010 — n.935/2010 relative all'attestazione di compatibilità ex art.11 LR n.20/2001;
- in conformità al parere dell'Avvocato regionale incaricato della disamina, trattandosi di scelte pianificatorie degli enti titolari del potere di gestione e governo del territorio comunale, con riferimento all'interferenza di tali scelte con l'uso del suolo e con i vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati gravanti sui luoghi, si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso *de quo*;
- pertanto, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo-ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo per la costituzione in giudizio, all'Avv. Anna Bucci, legale interno dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di Spesa: Sezione Urbanistica Regionale)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI del D. lgs n.118/2011 e s. m.i.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia — Bari-- per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell'Avv. Anna Bucci, legale interno dell'Avvocatura Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 700

Cont. n.375/11/BU TAR -Puglia -Bari- D.R./Comune di M. - Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv.to Anna Bucci, legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso iscritto al n. 1263/2011 R.G. la sig.ra D.R., rappresentata e difesa dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, a seguito di trasposizione dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - ha impugnato il Piano Urbanistico Generale del Comune di M. e le Delibere della Giunta Regionale n.2036/2010 — n.1803/2010 — n.935/2010 relative all'attestazione di compatibilità ex art.11 LR n.20/2001;
- in conformità al parere dell'Avvocato regionale incaricato della disamina, trattandosi di scelte pianificatorie degli enti titolari del potere di gestione e governo del territorio comunale, con riferimento all'interferenza di tali scelte con l'uso del suolo e con i vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati gravanti sui luoghi, si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso *de quo*;
- pertanto, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo-ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo per la costituzione in giudizio, all'Avv. Anna Bucci, legale interno dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di Spesa: Sezione Urbanistica Regionale)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI del D. lgs n.118/2011 e s. m.i.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia — Bari-- per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell'Avv. Anna Bucci, legale interno dell'Avvocatura Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 701

Cont. n.7/11/BU TAR –Puglia -Bari – P.G. ed altri/Comune di M.- Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo avv.to Anna Bucci, legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso iscritto al n. 164/2011 R.G. il sig. P.G. ed altri, rappresentato e difeso dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari — hanno impugnato il Piano Urbanistico Generale del Comune di M. e le Delibere della Giunta Regionale n.2036/2010 — n.1803/2010 — n.935/2010 relative all'attestazione di compatibilità ex art.11 LR n.20/2001;
- in conformità al parere dell'Avvocato regionale incaricato della disamina, trattandosi di scelte pianificatorie degli enti titolari del potere di gestione e governo del territorio comunale, con riferimento all'interferenza di tali scelte con l'uso del suolo e con i vincoli ambientali e paesaggistici sovraordinati gravanti sui luoghi, si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso *de quo*;
- pertanto, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo per la costituzione in giudizio, all'Avv. Anna Bucci, legale interno dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di Spesa: Sezione Urbanistica Regionale)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI del D. lgs n.118/2011 e s. m.i.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia — Bari-- per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell'Avv. Anna Bucci, legale interno dell'Avvocatura Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 708

Cont. n. 277/13/SC – Corte di Appello. Regione Puglia c/ M.L.M. + altri – Proposizione appello avverso la sentenza n. 1384/2016 resa dal Tribunale di Bari. Ratifica incarico difensivo, Avv. Emmanuele Virgintino, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto del 30.10.1989 per notar G. T., rep. 13218 e racc. n. 4782, la Banca Popolare della Murgia Soc. Coop. Arl concedeva all'A.I.A spa un mutuo € 5.102.000.000, al fine di consentire a quest'ultima il risanamento di una propria pregressa esposizione debitoria nei confronti della banca mutuante, già assistita da garanzia fideiussoria dall'ERSAP e dai Sigg.ri M.M. e R. L.
- a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo l'ERSAP e i sig.ri M.M. e L.R. concedevano fideiussione in favore dell'Istituto di credito.
- con atto del 17.12.1987 per notar P.S., rep. n. 28262 e racc. n. 8971 l'Isveimer concedeva all'A.I.A. spa un mutuo di € 2.931.000.000, allo scopo di provvedere alla riattivazione di un birrificio sito in Bitonto.
- i sig. M. M. e l'ERSAP prestavano, ciascuno di essi, solidale e indivisibile fideiussione per sé, loro eredi o aventi causa, per il pagamento della citata somma mutuata poi ridotta a € 2.387.000.000
- l'ERSAP con delibera n. 369 del 18.4.1990 disponeva, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 25/85, di "subentrare nelle obbligazioni bancarie dell'A.I.A. spa di Adelfia, mediante accollo dei mutui di consolidamento dei prestiti (...) provvedendo al pagamento delle rate alle rispettive scadenze, al fine di evitare "pregiudizievoli" e costose procedure a carico dell'Ente", comunque tenuto al pagamento in quanto fideiussore, facendo espressamente salvo il diritto di recupero delle somme anticipate nei confronti dei debitori principali.
- con DGR n. 1060 del 6.11.1990, in esecuzione della citata delibera, l'ERSAP autorizzava il Presidente a stipulare un contratto di mutuo con la Banca Popolare della Murgia e con la Cassa di Risparmio di Puglia il cui netto ricavato doveva essere utilizzato per estinguere le esposizioni debitorie dell'AIA spa nei confronti degli stessi Istituti di credito mutuanti.
- con successiva DGR 1474 del 21.12.1990 l'Ente autorizzava il Presidente a stipulare con la Banca Popolare della Murgia un contratto di accollo del mutuo contratto con la stessa Banca.
- con atto di citazione del 4.6.2001 la Regione Puglia difesa dall'Avv. Emmanuele Virgintino giusta DGR n. 449 del 12.4.2001, adiva il Tribunale di Bari per sentire condannare i Sig. M.M e L.B. al pagamento in favore dell'Ente della metà del debito contratto da A.I.A. spa con la Banca Popolare della Murgia e dai convenuti garantito di cui all'atto di accollo del mutuo del 27.12.1990 per notar N. B. di Altamura rep. n. 95234 e racc. n. 27240.
- a seguito del decesso del sig. M.M. il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi con atto del 10.1.2011
- Con sentenza n. 1384/2016 pubblicata il 10.3.2016, il G.U., dott.ssa Pasculli, ha rigettato la domanda attona "poiché non provata", compensando le spese di lite tra le parti.
- l'Avvocato Virgintino con pec del 15.3.2016 indirizzata alla Sezione Riforma Fondiaria ha comunicato la necessità di impugnare la citata sentenza in appello per le argomentazioni ivi indicate e condivise dalla stessa Sezione (nota Prot. AOO_113/3350 del 17.3.2016);
- in ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della G.R. con provvedimento del 6.4.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salva ratifica, all'Avv. Emmanuele Virgintino, del libero foro, con studio in Bari alla Via Dante, n. 87;
- con mail del 21.4.2016 l'Avv. Virgintino ha comunicato all'Avvocatura regionale che accetta l'incarico professionale a titolo gratuito.

(Valore delle cause: determinato € 1.126.288,20 ; Settore di spesa: Riforma Fondiaria).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.igs. n. 118/2011 e s.m.ii.

La presente deliberazione, a seguito della rinuncia al compenso del Professionista, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione dei conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di impugnare innanzi alla Corte di Appello di Bari la sentenza n. 1384/2016 pubblicata il 10 marzo 2016 resa dal Tribunale di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 3320/2001, e di conferire per ragioni di continuità defensionale il mandato all'Avv. Emmanuele Virgintino, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 712

Cont. n. 403/16/FR. TAR Puglia –Sez. Lecce-. Provincia di L. c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia il 18.4.2016, la Provincia di L., meglio individuata nell'allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, ha adito il TAR Puglia —Sez. di Lecce- per sentire dichiarare l'annullamento, previa sospensiva, della nota prot. 375 del 18.2.2016 con la quale l'Amministrazione regionale ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente in ordine al "*pagamento di somme per lo svolgimento di funzioni non fondamentali sull'errato presupposto di aver adempiuto a quanto previsto dal comma 9 quinquies del D.L. 78/2015*", nonché la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato esercizio del potere amministrativo concernente l'effettivo trasferimento delle funzioni ad altri Enti ed alla regolamentazione degli oneri conseguenti;
- con la L. n. 56/2014 (legge Delrio) il Governo ha delineato un percorso per l'attuazione del cd. Riordino delle funzioni non fondamentali delle Amministrazioni provinciali; con l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 11.9.2014 si è provveduto a definire i principi sulla riorganizzazione delle funzioni non fondamentali da parte delle Regioni e a fissare il termine per l'adozione delle "iniziative legislative" in materia. L'Amministrazione regionale, in attuazione all'articolo 118 della Costituzione e alla L. n. 56/2014 "*disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ha emanato la L.R. 32/2015 recante disposizioni sulla "*Riforma del sistema di governo regionale e territoriale*", nel rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 9-quinquies del D.L. n. 78/2015.
- In ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio e dell'imminenza del termine per la costituzione in giudizio a seguito di richiesta della sospensiva dell'atto *ex adverso* impugnato, il Presidente della G.R. con atto del 26.4.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica, all'Avv. Pierluigi Balducci, del libero foro;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Pierluigi Balducci alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012 e 2697/2012 per un importo predefinito pari a € 30.831,84, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;
- in particolare l'Avv. Balducci ha accettato di accordare all'Amministrazione una quantificazione del compenso professionale, pattiziamente determinato, che tiene conto dei parametri di maggior favore per la Regione, prevedendo l'applicazione della finca da € 1.500.001,00 a € 5.000.000,00;

(Valore della causa: determinato € 6.000.000,00; Settore di spesa: Enti locali).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 30.831,84, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 24.300,00 a titolo di onorario; € 972,00 cpa; € 5.559,84 iva. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 9.249,55, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con

determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 — comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi al TAR Puglia-Lecce-, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Pierluigi Balducci, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 715

Cont. 260/15/RO. Consiglio di Stato. Federfarma B.A.T.+ altri c/ Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all’avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso in primo grado, avente ad oggetto l’azione di recupero dello sconto farmaceutico per le somme indebitamente trattenute dalle farmacie per il periodo 2005/2011, la Federfarma B.A.T.+ altri impugnavano dinanzi al TAR Puglia — Sede di Bari i seguenti atti:
“la nota del Direttore Generale p.t della ASL di B.A.T. in data 12 dicembre 2014, prot. n. 69068/2/9, ricevuta in data 23.12.2014, con la quale si chiedeva alle farmacie della Provincia BAT, tra l’altro, il “pagamento immediato delle somme riportate a debito negli allegati tabulati, entro e non oltre 30 giorni dalla presente messa in mora, con espresso avvertimento che, in mancanza, sulle somme a debito decorreranno gli ulteriori interessi di mora”; unitamente agli allegati alla medesima nota, nonché di ogni atto precedente, consequenziale e comunque connesso.”
- con memoria del 10.4.2015, giusta D.G.R. n. 661 del 2.4.2015, si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale a mezzo degli Avv.ti Vincenzo Latorre, del libero foro, e Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni, chiedendo il rigetto del ricorso atteso l’ inammissibilità e infondatezza;
- La II sez. del TAR Bari con sentenza n. 73/15 ha respinto parzialmente il ricorso , accogliendolo limitatamente ai profili relativi ai termini ed alle modalità di calcolo degli interessi;
- Con ricorso del 13.4.2016 i ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato l’Annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, della citata sentenza;
- rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l’attribuzione dell’incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all’avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell’Avvocatura regionale;
- si dà atto che il mandato all’avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n.18/2006 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 24.975,00, oltre IVA e CAP, e che il Professionista ha accettato di accordare all’Amministrazione regionale un ulteriore decurtazione del 20% sul compenso innanzi indicato e, quindi, accettando una definizione ad **€ 19.980,00** , oltre IVA e CPA.
- L’incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell’Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile giudizio di straordinaria importanza - Servizio di spesa: Sezione Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 25.350,62, comprensiva di IVA e CAP, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 19.980,00 a titolo di onorario; €

799,20 cpa; € 4.571,42 IVA. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 7.605,18, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 come modificato dal R.R. n. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 716

Cont. 1458/13/RO e 256/15/RO. Consiglio di Stato. Federfarma T. c/ Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con distinti ricorsi in primo grado iscritti al n. di R.G. 2034/2013 e 493/2015 successivamente riuniti, aventi ad oggetto l'azione di recupero dello sconto farmaceutico per le somme indebitamente trattenute dalle farmacie per il periodo 2005/2011, la Federfarma di T. impugnava dinanzi al TAR Puglia - Sede di Lecce i seguenti atti:

“provvedimento della Regione Puglia -Area politiche per la promozione della salute, prot. A00 152/9649 del 25 luglio 2013, a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza Urgenza; della nota Regione Puglia - Area politiche per la promozione della salute, prot. A00152 del 22 ottobre 2013, n. 12808, a firma del Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e del Direttore di Area; della nota Area politiche per promozione della salute prot. n. A00152 del 29 ottobre 2013, n. 12969, a firma del Dirigente dell'Ufficio politiche del farmaco e del Direttore di Area, nella parte in cui si fa applicazione del predetto provvedimento del 25 luglio 2013; della nota dell'ASL T. prot. n. 0141758 del 10 dicembre 2014 con cui si dispone una nuova base di calcolo dello sconto farmaceutico previsto dalla l. 23.12.1996 n. 662, art. 1 comma 40, e si dispone il recupero delle somme in pretesa restituzione; della nota della Regione Puglia -Area Politiche per la promozione della salute, della persona e delle pari opportunità, prot. A00/152/10351 del 20 luglio 2011, e degli atti richiamati.”

- con memorie del 27.2.2015 e 25.3.2015, D.G.R. n. 657 e 662 del 2.4.2015, si costituiva nei giudizi l'Amministrazione regionale a mezzo degli Avv.ti Vincenzo Latorre, del libero foro, e Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni, chiedendo il rigetto del ricorso atteso l'inammissibilità e infondatezza;
- La II sez. del TAR Lecce con sentenza n. 3617/15 ha respinto parzialmente il ricorso, accogliendolo limitatamente ai profili relativi ai termini ed alle modalità di calcolo degli interessi;
- Con ricorso in Appello del 24.3.2016 la Federfarma di T. ha chiesto al Consiglio di Stato l'Annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, della citata sentenza;
- rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;
- si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n.18/2006 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 18.500,00, oltre IVA e CAP, e che il Professionista ha accettato di accordare all'Amministrazione regionale un'ulteriore decurtazione del 20% sul compenso innanzi indicato e, quindi, accettando una definizione ad **€14.800,00**, oltre IVA e CPA.
- L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile giudizio di straordinaria importanza

- Servizio di spesa: Sezione Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 18.778,24, comprensiva di IVA e CAP, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 14.800,00 a titolo di onorario; € 592,00 cpa; € 3.386,24 IVA. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad C. 5.633,47, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro ' il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 come modificato dal R.R. n. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Aw. Vincenzo Latorre.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 717

Cont. 240/15/DL. Consiglio di Stato. Dott. G. D. + altri c/ Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso in primo grado, avente ad oggetto l'azione di recupero dello sconto farmaceutico per le somme indebitamente trattenute dalle farmacie per il periodo 2005/2011, il Dott. G.D. + altri impugnavano dinanzi al TAR Puglia — Sede di Lecce i seguenti atti:
“la nota dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto a firma del Direttore Generale Dr. Vito Scattaglia. prot. 0141758, avente data 10/12/2014, con cui si dispone nuova base di calcolo dello sconto farmaceutico previsto dalla l. 23.12.1996 n. 662 art. 1 comma 40, e si dispone il recupero delle somme in pretesa restituzione secondo quanto indicato nell’allegato prospetto riferito a ciascuna delle farmacie; e, per quanto occorra,
- *della nota della Regione Puglia, Area politiche per la promozione della salute, delle persone e della pari opportunità, a firma dell’Ufficio politiche del farmaco, Prot. A00/152/10351, avente data 20 luglio 2011, indicata nella predetta nota Asl Taranto, e previa disapplicazione, se ed in quanto occorra, degli atti richiamati nella predetta nota regionale, e precisamente della Nota dell’Agenzia Italiana del farmaco prot. AA170766 del 6/7/2011 con l’unito parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo relativamente alla base di calcolo su cui applicare la percentuale di sconto;*
- *di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorchè non conosciuti”*
- con memoria del 27.2.2015, giusta D.G.R. n. 891 del 6.5.2015, si costituiva in giudizio l'Amministrazione regionale a mezzo degli Avv.ti Vincenzo Latorre, del libero foro, e Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni, chiedendo il rigetto del ricorso atteso l' inammissibilità e infondatezza;
- La II sez. del TAR Lecce con sentenza n. 3616/15 ha respinto parzialmente il ricorso , accogliendolo limitatamente ai profili relativi ai termini ed alle modalità di calcolo degli interessi;
- Con ricorso del 24.3.2016 i ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato l'Annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, della citata sentenza;
- rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A6621; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;
- si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n.18/2006 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 18.500,00, oltre IVA e CAP, e che il Professionista ha accettato di accordare all'Amministrazione regionale un ulteriore decurtazione del 20% sul compenso innanzi indicato e, quindi, accettando una definizione ad **€ 14.800,00**, oltre IVA e CPA.
- L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

- Valore della controversia: indeterminabile giudizio di straordinaria importanza
- Servizio di spesa: Sezione Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 18.778,24, comprensiva di IVA e CAP, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 14.800,00 a titolo di onorario; € 592,00 cpa; € 3.386,24 IVA. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.633,47, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 come modificato dal R.R. n. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 718

Cont. 258/15/RO. Consiglio di Stato. Federfarma B. + altri c/ Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso in primo grado, avente ad oggetto l'azione di recupero dello sconto farmaceutico per le somme indebitamente trattenute dalle farmacie di Brindisi per il periodo 2005/2011, gli appellanti impugnavano dinanzi al TAR Puglia — Sede di Lecce i seguenti atti:
“la nota del Direttore Generale della ASL di B. in data 11 dicembre 2014, prot. 84716, con la quale si richiedeva alle farmacie della Provincia di Brindisi, tra l'altro, “il pagamento immediato delle somme riportate a debito negli allegati tabulati, entro e non oltre 30 giorni dalla presente messa in mora, con espresso avvertimento che, in mancanza, sulle somme a debito decorreranno gli ulteriori interessi di mora”, unitamente agli allegati alla medesima nota, nonché di ogni atto precedente, consequenziale e comunque connesso;
- con memoria del 6.3.2015, giusta D.G.R. n. 695 del 9.4.2015, si costituiva in giudizio l'Amministrazione regionale a mezzo degli Avv.ti Vincenzo Latorre, del libero foro, e Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni, chiedendo il rigetto del ricorso atteso l' inammissibilità e infondatezza;
- La II sez. del TAR Lecce con sentenza n. 3615/15 ha respinto parzialmente il ricorso , accogliendolo limitatamente ai profili relativi ai termini ed alle modalità di calcolo degli interessi;
- Con ricorso del 1°.4.2016 i ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato l'Annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, della citata sentenza;
- rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'arti, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;
- si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n.18/2006 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 24.975,00, oltre IVA e CAP, e che il Professionista ha accettato di accordare all'Amministrazione regionale un ulteriore decurtazione del 20% sul compenso innanzi indicato e, quindi, accettando una definizione ad **€ 19.980,00** , oltre IVA e CPA.
- L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: € 911.457,42 - Servizio di spesa: Sezione Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 25.350,62, comprensiva di IVA e CAP, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 19.980,00 a titolo di onorario; € 799,20 cpa; € 4.571,42 IVA. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva

sopra indicata, è pari ad €. 7.605,18, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 come modificato dal R.R. n. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 719

Cont. 0084/14/RO. Consiglio di Stato. Federfarma L. + 2 c/Regione Puglia + altri- Costituzione in giudizio – Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso in primo grado, avente ad oggetto l'azione di recupero dello sconto farmaceutico per le somme indebitamente trattenute dalle farmacie di Lecce per il periodo 2005/2011, gli appellanti impugnavano dinanzi al TAR Puglia —Sede di Lecce i seguenti atti:
“la nota della ASL di L. prot. 2013/0163171 del 04/11/2013”;
- *la nota dell'Area politiche per la promozione della salute, Ufficio Politiche del Farmaco del 12.12.2013, prot. n. 152/14995;*
- *i report relativi al periodo antecedente alla mensilità di ottobre 2013, nonché, ed eventualmente, di quelli successivi;*
- *la nota n. 152/7141 del 20.5.2013 dell'Area Politiche per la promozione della Salute, Ufficio politiche del farmaco, avente ad oggetto: Modalità di calcolo degli sconti dovuti dai farmacisti al SSN, comunicazione avvio del procedimento amministrativo per il recupero delle somme indebitamente percepite dai farmacisti. Legge n. 241/90.”*
- con successivi motivi aggiunti del 13.2.2015 i ricorrenti chiedevano l'annullamento: delle note a firma del Dirigente Generale della ASL di L., tutte con medesimo numero di protocollo n. 2014/190101 del 12.12.2014, aventi ad oggetto *“Recupero somme sconto farmaceutico anni 2005-2011 per indebito oggettivo a seguito di calcolo secondo legge (l. 23.12.1996, n. 662, art. 1 comma 40, art. 11, comma 6 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 del 30.7.2010)”*, nonché degli allegati alla lettera oggetto di impugnazione. In particolare il report *recupero sconto farmacia* dove sono indicate per ciascun anno le somme dovute;
- giusta D.G.R. n. 656 del 2.4.2015 l'Amministrazione regionale si costituiva nel prefato giudizio a mezzo degli Avv.ti Vincenzo Latorre, del libero foro, e Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti attesa la loro inammissibilità e infondatezza;
- La II sez. del TAR Lecce con sentenza n. 3618/15 ha respinto parzialmente il ricorso , accogliendolo limitatamente ai profili relativi ai termini ed alle modalità di calcolo degli interessi;
- Con ricorso dell'8.3.2016 i ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato l'Annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, della citata sentenza;
- rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727 e agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;
- si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R. n.18/2006 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 34.300,00, oltre IVA e CAP, e che il Professionista ha accettato di accordare all'Amministrazione regionale un ulteriore decurtazione del 20% sul compenso innanzi indicato e, quindi, accettando una definizione ad € **27.440,00**, oltre IVA e cpa.
- L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: € 1.897.263,01 - Servizio di spesa: Sezione Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 34.815,87, comprensiva di IVA e CAP, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 27.440,00 a titolo di onorario; € 1.097,60 cpa; € 6.278,27 IVA. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad C. 10.444,76, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 come modificato dal R.R. n. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 730

Cont. n.419/15/BU Consiglio di Stato -Roma- C.E.L./ Regione Puglia. Proposizione appello avverso la sentenza n.3351/2015 del TAR - Lecce. Ratifica incarico difensivo avv.to Anna Bucci, legale interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso iscritto al n. 919/2015 R.G. proposto dinanzi al Tar Lecce, il sig. C.E.L., ha impugnato la D.D. Servizio Urbanistica Regionale — Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso n. 247 del 02/12/2014, con cui è stata comminata l'indennità risarcitoria ex art.167 del D. Lgs n.42/2004 per interventi realizzati abusivamente in zona paesaggisticamente vincolata nel Comune di N.;
- il giudizio, nel quale la Regione Puglia si è ritualmente costituita per resistere alla impugnazione, si è definito con sentenza n.3351/2015, con cui il TAR Lecce ha accolto il ricorso;
- in conformità al parere dell'Avvocato regionale incaricato della disamina, trattandosi di controversa applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981 all'indennità risarcitoria ex art. 167 D.Lgs n. 42/2004, comminata in relazione ad abusi sanabili commessi in zone vincolate paesaggisticamente, e comunque dell'individuazione del momento iniziale della decorrenza del ridotto termine, si è ritenuto necessario la proposizione dell'appello avverso la sentenza sopra indicata;
- pertanto, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato difensivo per la proposizione dell'appello avverso la sentenza, all'Avv. Anna Bucci, legale interno dell'Avvocatura Regionale.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di Spesa: Sezione Urbanistica Regionale)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI del D. lgs n.118/2011 e s. m.i.

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1°febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;



DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la proposizione dell'appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.3351/2015 per le motivazioni illustrate in premessa a mezzo dell'Avv. Anna Bucci, legale interno dell'Avvocatura Regionale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)